

CONTRATTO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO

CIG B193EE5B0E

TRA

- ✓ FonARCom Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua con sede in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n.1/B, codice fiscale 97402570580, nella persona del Direttore Andrea Cafà, di seguito anche *Committente*, da una parte;

e

- ✓ FONDAZIONE LE VELE ETS, con sede a Pavia (PV), in Viale Lungo Ticino Sforza, 56 – P.I. 02123590180 e C.F. 96046380182, nella persona del Legale Rappresentante Giovanbattista Bernardo, di seguito anche *Affidatario*, dall'altra;
- (di seguito indicate congiuntamente come Parti)

PREMESSO CHE

- ❖ FonARCom, nell'ottica di promozione dell'attività istituzionale del Fondo, fino al 31 dicembre 2024 intende individuare opportunità di coinvolgimento ed occasioni di interventi nell'ambito di eventi e/o manifestazioni sul territorio nazionale, al fine di accrescere la diffusione della Formazione Continua;
- ❖ il CdA di FonARCom, nella seduta del 12 dicembre 2023, fatti propri i suggerimenti del Comitato Tecnico Scientifico di FonARCom, ha deliberato di espletare una preliminare indagine esplorativa del mercato finalizzata all'individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione dei soggetti da invitare ad una procedura negoziata, ai sensi del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di promozione attraverso fiere, congressi ed eventi;
- ❖ l'Affidatario, in data 18.04.2024, ha presentato un'offerta relativa alla partecipazione al Convegno "IL FUTURO DELLE AZIENDE" che sarà realizzato in data 23 maggio 2024 a Pavia (PV);
- ❖ le Parti intendono disciplinare con il presente contratto i termini e le condizioni dell'attività di promozione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE

Le premesse e l'offerta sono parti integranti e sostanziali del presente contratto.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto azioni promozionali per promuovere l'attività di FonARCom, prevedendo spazi ed occasioni di approfondimento nel Convegno "IL FUTURO DELLE AZIENDE" che sarà realizzato in data 23 maggio 2024 a Pavia (PV) al fine di divulgare le finalità istituzionali e la proposta di FonARCom in favore delle aziende italiane.

3. VISIBILITÀ PER IL COMMITTENTE

L'Affidatario garantisce al Committente visibilità attraverso le seguenti modalità:

- ❖ consentire a FonARCom, tramite un intervento di un suo Rappresentante, di illustrare il funzionamento dei Fondi Interprofessionali e le caratteristiche della proposta FonARCom;
- ❖ inserire l'intervento ad opera di un Rappresentante di FonARCom nella locandina del Convegno (nominativo Rappresentante, ruolo in FonARCom, titolo dell'intervento);
- ❖ inserimento del logo FonARCom sulla locandina del Convegno;
- ❖ desk dedicato a FonARCom;
- ❖ fornire locandina definitiva e fotografie significative del Convegno da cui si evinca lo spazio promozionale riservato a FonARCom;
- ❖ indicazione del sito web del proponente dove verrà pubblicata la locandina definitiva del Convegno;
- ❖ dichiarazione attestante il numero dei partecipanti invitati al Convegno, ed elenco in formato file Excel con i riferimenti ed i contatti di tutti i soggetti partecipanti all'iniziativa, che abbiano prestato il consenso per il trattamento dei propri dati personali da inviare a eventi@pec.fonarcom.it.

4. COMPENSO

Il Committente si impegna a versare in favore dell'affidatario per il Convegno "IL FUTURO DELLE AZIENDE" che sarà realizzato in data 23 maggio 2024 a Pavia (PV), un importo pari ad euro 800,00 (ottocento/00) oltre IVA, se dovuta, quale contributo per la realizzazione del Convegno.

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Committente corrisponderà all'Affidatario la somma di cui al punto 4) con le seguenti modalità:

- saldo del costo complessivo a conclusione dell'attività di cui al punto 3).

La Stazione Appaltante provvederà, per il tramite dell'Ufficio competente, al pagamento del corrispettivo contrattuale entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla Legge.

Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario e secondo le modalità previste in ottemperanza alla tracciabilità dei flussi finanziari L.136/2010, esclusivamente dietro presentazione della seguente documentazione:

❖ Fattura elettronica con indicazione obbligatoria di:

- ✓ n° ODA **4500000318** nella sezione Dati Aggiuntivi.

L'identificativo dell'ordine va riportato nel campo "Numero del documento" (campo 2.1.2.2 dell'XML);

- ✓ codice CIG **B193EE5B0E** nella sezione Dati Aggiuntivi.

L'identificativo del CIG va riportato nel campo "Codice Identificativo Gara (CIG)" (campo 2.1.2.7 dell'XML);

- ✓ intestazione: FonARCom;

- ✓ codice fiscale: 97402570580;

- ✓ codice destinatario SDI: KRRH6B9.

da inviare tramite PEC all'indirizzo amministrazione@pec.fonarcom.it.

❖ DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o una dichiarazione di non assoggettamento alla iscrizione INPS o INAIL, da inviare tramite PEC all'indirizzo amministrazione@pec.fonarcom.it.

❖ fotografie significative del Convegno da cui si evinca lo spazio promozionale riservato a FonARCom da inviare a: eventi@pec.fonarcom.it;

❖ dichiarazione attestante il numero dei partecipanti invitati al Convegno, ed elenco in formato file Excel con i riferimenti ed i contatti di tutti i soggetti partecipanti all'iniziativa, che abbiano prestato il consenso per il trattamento dei propri dati personali da inviare a eventi@pec.fonarcom.it.

La mancanza di uno solo dei suddetti documenti comporterà il mancato versamento del contributo da parte del Fondo.

L'Affidatario si impegna a notificare tempestivamente, via PEC, all'indirizzo areacontratti@pec.fonarcom.it, eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera FonARCom da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

6. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e si esaurirà alla completa esecuzione delle azioni previste al punto 3) o comunque entro la data del 23.05.2024.

7. FACOLTÀ DI RECESSO DA PARTE DEL COMMITTENTE

Oltre che nei casi di legge, qualora l'attività oggetto del presente accordo non sia aderente alle finalità statutarie del fondo, FonARCom si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento con preavviso non inferiore a 15 gg solari da comunicarsi all'affidatario a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti pregiudizio alcuno per il Committente.

Il contratto potrà inoltre essere risolto di diritto qualora l'Evento non possa avere luogo a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenute medio tempore, salvo l'obbligo, da parte del Committente, di corrispondere all'Affidatario il corrispettivo per l'attività di promozione posta già in essere.

La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività di promozione da parte dell'Affidatario risolveranno di diritto il presente contratto, previa diffida ad adempiere da parte del Committente nel termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida.

Il Committente si riserva la facoltà di rescindere il rapporto contrattuale nel caso ravvisasse che le attività/progetto oggetto del presente contratto non siano svolte nel rispetto dei principi etici costituzionali.

La risoluzione totale o parziale inoltre potrà avvenire qualora si ravvisino inadempienze relativamente ai ritorni pubblicitari concordati con l'Affidatario di cui al punto 3) con parametri di carattere proporzionale rispetto agli impegni economici assunti.

FonARCom, ai sensi del decreto 231/2001 si riserva il diritto di annullare il rapporto qualora, dopo la stipula del contratto stesso, venisse a conoscenza che l'Affidatario non sia più in possesso dei requisiti di cui al LIBRO II, PARTE V del D. Lgs. 36/2023 o abbia promosso comportamenti contrari ai principi costituzionali non rispettosi della dignità della persona, offensivi di valori condivisi o contenenti espressioni di fanatismo, razzismo, violenza, odio o minaccia.

8. RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

FonARCom ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt.94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023.

In ogni caso, FonARCom potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dai citati artt.94 e 95.

FonARCom può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 del Codice dei Contratti.

9. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati acquisiti dal Fondo FonARCom, in qualità di Titolare del Trattamento, saranno trattati per dar seguito a quanto previsto nel contratto, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 5 del Regolamento Europeo 679/16 e garantendo la liceità del trattamento secondo quanto riportato nell'art. 6 del medesimo Regolamento. L'informativa completa è consultabile sul sito istituzionale di FonARCom.

L'Affidatario garantisce al Fondo FonARCom che tutti i dati riferiti o riferibili a partecipanti invitati all'Evento, saranno trasmessi al Fondo solo previa acquisizione di uno specifico consenso al Trattamento dei dati e che la documentazione, probatoria in tal senso rispondente a quanto previsto nell'Allegato 1, sarà custodita dall'Affidatario e messa a disposizione del Fondo nel caso di richieste da parte degli interessati relative all'esercizio dei propri diritti.

10. OSSERVANZA CODICE ETICO E MODELLO OGC EX D. LGS. 231/01

L'Affidatario si impegna, nei rapporti con il Fondo FonARCom, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico e nel MOGC parte generale di FonARCom, reperibili sul sito

www.fonarcom.it e alle prescrizioni normative di cui al D. Lgs. 231/2001, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di conoscere e approvare.

In caso di violazione del suddetto Codice Etico e dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 di FonARCom che sia riconducibile alla responsabilità dell'Affidatario e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs 231/01, sarà facoltà di FonARCom di recedere dal presente contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

L'Affidatario si impegna ad osservare, nei confronti del proprio personale, adibito alla realizzazione delle prestazioni oggetto del contratto, tutte le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché ogni altra formalità e condizione correlata al rapporto di lavoro instaurato, prevista dall'ordinamento e dalla contrattazione collettiva in vigore nel tempo e nei luoghi in cui la prestazione sarà svolta; si impegna altresì ad essere in regola con quanto disposto dal Testo Unico Immigrazione, in merito alla presenza di permessi di soggiorno in corso di validità per i lavoratori stranieri alle sue dipendenze, sollevando FonARCom da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato adempimento di tale obbligo.

L'Affidatario si impegna ad osservare e far osservare le norme e prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro con particolare riguardo alle necessarie misure di prevenzione e protezione di competenza previste dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., che si intendono integralmente richiamate nel codice etico e nel MOGC.

Nel caso di mancato rispetto dei contenuti richiamati nei precedenti commi, rimangono in ogni caso ferme ed impregiudicate le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile all'Affidatario e quindi il diritto di FonARCom di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi di legge.

11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'attività oggetto del presente accordo, le parti si assumono gli obblighi previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii..

Il presente contratto è regolato dal Decreto Legislativo n. 36/2023, nonché dal Regolamento interno di FonARCom. Il C.I.G. assegnato è B193EE5B0E.

SEDE NAZIONALE

Salita di San Nicola da Tolentino, 1/3
00187 Roma

SEDI TERRITORIALI

Via Luigi Settembrini, 17
20124 Milano

Via Ruggero Settimo, 55
90139 Palermo

Viale Virgilio, 59
74121 Taranto

12. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente contratto, qualora non definita amichevolmente entro 30 giorni, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

13. RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti.


Roma, 08.05.2024

FonARCom
(Committente)
Il Direttore
Andrea Cafà

FONDAZIONE LE VELE ETS

(Affidatario)

Il rappresentante legale
Giovanbattista Bernardo



SEDE NAZIONALE

Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B
00187 Roma

SEDI TERRITORIALI

Via Luigi Settembrini, 17
20124 Milano

Via Ruggero Settimo, 55
90139 Palermo

Viale Virgilio, 59
74121 Taranto